

Quanto è brutto fare i profeti quando ci si fa portatori di meste novelle. Quanto ci fa sorridere quello che leggiamo nelle interviste ai vari luminari nostrani. Senza nulla togliere alla indubbia competenza ed esperienza dei singoli, ci fanno un poco divertire le loro esternazioni (i nomi vi sono senz'altro noti, sono sui giornali un giorno sì e un giorno anche) sulle precarie condizioni del settore finanziario ticinese. A questi cari colleghi (perdonateci se ci permettiamo considerarvi tali visto che bazzichiamo lo stesso settore) chiediamo scusa per il nostro (amaro) sorriso: ma dove eravate nell'ormai lontano 2010 quando annunciammo senza mezze misure quanto stava per accadere (per chi volesse una conferma può andare a leggersi le nostre newsletter del 2010 (!), che trova liberamente scaricabili sul nostro sito)?

Alcuni di loro si prodigavano a comunicare all'orbe terracqueo che tutto andava bene, che la piazza aveva egregiamente superato l'ennesimo scudo italiano, altri riconfermavano l'incrollabilità del baluardo del segreto bancario, altri ancora, forse, erano soltanto in riva al fiume a pescare troterelle. E questo incosciente falso ottimismo non è cambiato negli anni. Il dato di fatto che in Ticino 27 - leggasi 27 - banche hanno già chiuso i battenti è scivolato via come se nulla fosse.

Noi no. Noi abbiamo deciso di giocare a carte scoperte da subito, al costo di essere irrisi, al costo di passare per cassandre. Ma pazienza, siamo comunque consci e certi di aver fornito una corretta e tempestiva informazione a quella manciata di lettori della nostra newsletter. E continueremo su questa linea, non dubitate. E cominciamo subito!

Veniamo quindi ad oggi 7 maggio, quando scriviamo. Un eminente rappresentante del mondo bancario ticinese butta un po' d'acqua sul fuoco (utilizzando uno spruzzatore per piantine da balcone) e ci racconta che tutto sommato l'"amica" vicina penisola ha un serio interesse nel concludere un accordo con la patria degli orologi a cucù. Un grande fiscalista ci racconta che lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale diventerà realtà, ma..., calma e gesso, ci vorranno "tempi lunghi".

Noi invece adesso vi diciamo cosa succederà (così ancora una volta tra un paio d'anni, quando i guru non potranno che ammettere di aver preso un abbaglio sulla tempistica, noi potremo dire, ve l'avevamo già scritto nel 2014):

- 1) lo scambio automatico di informazioni entrerà in vigore nel 2017 con uno scambio di dati riferentesi al 2016;
- 2) nel medesimo periodo entrerà in vigore la modifica del diritto federale penale che darà facoltà alle autorità fiscali, nota bene si parla di quelle Svizzere, di fare richieste dirette alle banche (e così anche i residenti sono serviti);
- 3) l'Italia non firmerà alcun accordo con la Svizzera per quanto attiene alla regolarizzazione del passato ma promuoverà autonomamente una temporanea depenalizzazione dei reati fiscali;
- 4) il GAFI, al più tardi nel 2016, ci dirà che la nostra classificazione dei reati fiscali gravi (quelli che saranno reati a monte del riciclaggio) è troppo blanda e che la soglia dovrà essere abbassata notevolmente.

Tutti a tavola, il pranzo è servito!

Organismo di
Autodisciplina



dei Fiduciari del
Cantone Ticino

a cura di
Massimo Tognola
Luca Confalonieri

Numero 1 - Anno 14
Maggio 2014

In questo numero:

- **Piazza finanziaria, i cantieri aperti**
- **Una Svizzera all'angolo o un paese alle porte di una nuova era?**
- **Lo scambio automatico di informazioni fiscali**
- **MIFID II: nessun obbligo di succursale estera! Una vittoria di Pirro?**
- **La convenzione di Lugano: regole sulla competenza ex art. 15 CLug: possibili ripercussioni in caso di controversie aventi per oggetto un contratto di mandato tra un IF domiciliato in Svizzera ed un cliente domiciliato all'estero?**
- **Modifica della direttiva amministrativa sull'identificazione della clientela e sull'obbligo di chiarimento speciale**

Piazza finanziaria, i cantieri aperti

Si stanno concretizzando tutti i vari progetti legislativi di cui già nelle scorse Newsletter abbiamo avuto modo di riferirvi dettagliatamente.

Il progetto di modifica di varie leggi, per rendere la Svizzera conforme alle nuove interpretazioni del GAFI, ha già superato lo scoglio del Consiglio degli Stati ed è ora al vaglio del Consiglio Nazionale. Le modifiche principali che toccano la nostra attività riguardano:

- introduzione dei reati fiscali (imposte dirette ed indirette) quali reati a monte del riciclaggio di denaro;
- trasparenza dell'azionariato delle società non quotate in borsa;
- la limitazione alle transazioni per contanti;
- l'estensione del concetto di Persona Politicamente Esposta (PEP) anche ai politici nazionali e agli organi delle istanze sovranazionali;
- cambiamento del sistema di comunicazione.

L'OAD FCT per il tramite del Forum Svizzero degli OAD sta ancora tentando, pur sapendo che le possibilità di successo sono minime, di portare all'attenzione dei nostri parlamentari alcuni punti critici che il Consiglio degli Stati non ha considerato.

È probabile che al momento della pubblicazione di questa Newsletter i giochi siano fatti e il progetto di legge sia stato definitivamente approvato dal parlamento.

Secondo le nostre fonti l'entrata in vigore della normativa è fissata per il 2015 con i successivi tempi tecnici per l'elaborazione ed entrata in vigore delle relative ordinanze. Si prevede pertanto che l'effettiva applicazione pratica di queste nuove normative sia per il 2016.

Un altro grosso cantiere è rappresentato dalla Legge sui mercati finanziari (LSFIN) che verrà posta in consultazione entro l'estate, e che prevede l'introduzione di una sorveglianza prudenziale per i gestori patrimoniali. L'OAD FCT è presente nel gruppo di lavoro del Forum degli OAD che è stato appositamente costituito per analizzare questo tema.

Il grosso nodo da sciogliere non è tanto legato ai nuovi doveri che incomberanno ai gestori patrimoniali, non perché sia un aspetto senza importanza, ma anzitutto alle modalità della loro messa in atto e al tipo di vigilanza il Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) intenderà imporre. Attualmente sappiamo che è possibile istituire questo tipo di vigilanza in due modi distinti. Il primo per il tramite di una pura vigilanza statale (probabilmente per il tramite della FINMA o di un suo "sotto-organo" da crearsi), il secondo attraverso una vigilanza statale indiretta svolta attraverso delle "organizzazioni" la cui natura è ancora indefinita. Certo è che non saranno gli OAD (nella loro forma e struttura attuale) a poter svolgere questo mandato.

L'OAD FCT e gli altri OAD appartenenti al Forum Svizzero che si occupano già ora di vigilare l'attività dei gestori auspicano ovviamente che il sistema che verrà a crearsi, permetta di sfruttare le conoscenze fino ad ora maturate e i vantaggi di un metodo di vigilanza che è stato, tutto sommato, ben recepito dai gestori assoggettati.

Siamo consci di trovarci, una volta di più, confrontati con una intensa attività finalizzata ad una messa in opera intelligente di quanto il legislatore stabilirà e parallelamente a tentare di salvaguardare l'attività dei piccoli e medi gestori a fronte dell'inevitabile incremento della regolamentazione che li riguarderà nel prossimo futuro.

La Svizzera, quale paese inserito in un contesto internazionale, non può esimersi dal considerare e dal mettere in pratica le norme che piano piano (ma poi neanche tanto) a livello internazionale si stanno affermando come degli standard.

Per anni la politica svizzera ha reagito alle pressioni internazionali concedendo di volta in volta quanto veniva richiesto, il tutto a seguito di minacce più o meno esplicite di

Una Svizzera all'angolo o un paese alle porte di una nuova era?

sanzioni di vario genere. Un alto funzionario del DFF disse tempo fa in un seminario, che veniva consciamente applicata la tecnica della "fetta di salame". Con l'entrata in funzione della Signora Widmer-Schlumpf, abbiamo assistito ad una accelerazione dei comportamenti pro-attivi della Svizzera nell'ambito internazionale della regolamentazione del settore finanziario.

Si pensi all'adozione unilaterale della nuova interpretazione degli standard OCSE in merito alla possibilità di effettuare delle richieste di informazioni fiscali raggruppate, alle modifiche della legislazione Svizzera per conformarla alle nuove interpretazioni delle raccomandazioni del GAFI, così come alla conferma che la Svizzera, a determinate condizioni, aderirà al nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali (AIA).

Sono tutti ambiti che una persona pragmatica non può non considerare di fare propri. È impensabile che la Svizzera, in un contesto di economia globale, decida di sottrarsi a questi nuovi scenari pensando di uscirne indenne.

Certo brucia e irrita pensare che vi sono comunque nazioni che ci accusano di essere reticenti e poco trasparenti e al loro interno conservano attività che se esercitate in Svizzera vengono stigmatizzate dal resto del mondo. Pur essendo innegabilmente una piazza finanziaria importante, il recente passato ci insegna che il nostro potere contrattuale è estremamente limitato. È lecito quindi chiedersi se per un Paese che si è sempre affermato a livello internazionale per l'eccellenza della qualità dei suoi prodotti e servizi non sia questa un'opportunità per voltare pagina nei tempi più brevi e cambiare radicalmente gli schemi della piazza finanziaria diventando un esempio a livello internazionale di trasparenza, qualità e professionalità.

È inevitabile che come in ogni rivoluzione, sull'altare del cambiamento restino le macerie del vecchio sistema. È lecito quindi chiedersi se l'accelerazione data dal DFF e dalla sua ministra al cambiamento sia da valutare negativamente oppure se in realtà non si debba essere grati per la velocità con la quale si sta dando una nuova impostazione alla piazza finanziaria.

Lo scambio automatico di informazioni fiscali

La Svizzera ha già confermato di voler partecipare attivamente allo sviluppo ed essere parte del nuovo sistema di scambio di informazioni fra autorità fiscali (AIA).

È importante che il governo Svizzero in quest'ambito si faccia parte attiva nel definire i termini di questa nuova procedura al fine di minimizzare gli effetti negativi che ne potrebbero derivare. Come già detto in precedenza la Svizzera non può applicare la politica dello struzzo nascondendo la testa sotto la sabbia fino a quando un tale standard entrerà in vigore, pena il doversi adeguare ad un sistema non condiviso e alla creazione del quale non si è partecipato.

Ancora una volta irrita la consapevolezza che piazze finanziarie concorrenti, grazie alla loro potenza politica, riusciranno a trarre un vantaggio concorrenziale a breve termine dall'adozione di questo sistema, attraverso la concessione di eccezioni di vario tipo. Facciamo riferimento ovviamente agli Stati Uniti e all'Inghilterra che già hanno espresso riserve (in particolare in relazione ai trust) e fatto valere eccezioni per l'applicazione dell'AIA tra loro e le altre nazioni.

La Svizzera per una volta si trova in una posizione nella quale attivamente può partecipare al processo formativo di una norma che andrà a costituire uno standard internazionale e non può e non deve perdere l'occasione di portare il proprio contributo. Si pensi in particolare agli aspetti che riguardano la definizione di uno standard internazionale per l'identificazione dei beneficiari economici, il concetto di reciprocità (io ti do le informazioni che anche tu mi devi dare), eccetera.

MIFID II: nessun obbligo di succursale estera! Una vittoria di Pirro?

Molti intermediari finanziari hanno gioito nell'apprendere che il varo della MIFID II ha conosciuto lo stralcio dell'obbligo di istituire una succursale all'estero per gli Intermediari Finanziari di stati terzi. Ciò che in realtà è avvenuto è che l'Unione europea ha lasciato piena autonomia ad ogni stato membro di definire a quali condizioni un prestatore di servizi finanziari di un paese terzo (come la Svizzera) può accedere al proprio mercato. Per assurdo si potrebbe giungere al punto che un prestatore di servizi Svizzero sia obbligato all'apertura di una succursale/filiale in ognuno dei 28 paesi membri dell'UE.

È lecito quindi attendersi che paesi dell'UE, come ad esempio l'Italia, che non hanno mai spiccato per la loro liberalità economica prevederanno per i prestatori di servizi non europei delle norme di entrata estremamente rigide. Va inoltre sottolineato che i paesi terzi potranno ambire al mercato europeo unicamente se ne accetteranno appieno le regole del gioco compreso ovviamente lo scambio automatico di informazioni.

Ben diverso sarebbe stato l'ottenimento di un "passaporto UE" che avrebbe permesso all'IF di richiederlo in un paese dell'unione ottenendo l'accesso all'intero mercato europeo.

Ciò non toglie che per avere nel medio termine la speranza di poter accedere al mercato dell'UE, la Svizzera, volente o nolente, dovrà conformarsi alla nuova direttiva MIFID II.

La convenzione di Lugano: regole sulla competenza ex art. 15 CLug: possibili ripercussioni in caso di controversie aventi per oggetto un contratto di mandato tra un IF domiciliato in Svizzera ed un cliente domiciliato all'estero?

Avv. Daniela Leoncini

La Convenzione di Lugano (CLug) si applica in materia civile e commerciale in fattispecie internazionali, vale a dire allorché sono coinvolte parti domiciliate nel territorio di due Stati vincolati dalla CLug (quindi che vi hanno aderito) (art. 1 CLug). Ne discende in particolare che il luogo di sottoscrizione del contratto non ha alcuna rilevanza sulle regole in materia di competenza.

Nella CLug vige il principio generale secondo il quale persone domiciliate in uno Stato vincolato dalla CLug (ad esempio una persona domiciliata in CH) dovrebbe venire convenuto davanti ai giudici del proprio Stato (art. 2 cpv. 1 CLug).

Questa regola generale conosce però delle eccezioni, le cosiddette "**Competenze speciali**", tra le quali anche le "**Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori**", regolata dagli art. 15-17 CLug. Vale a dire contratti conclusi da una persona (il consumatore appunto) per un uso estraneo alla sua attività professionale (con il chiaro intendimento di maggiore tutela della parte contrattuale considerata più debole).

In questi casi, ex art. 16 cpv. 1 della convenzione il consumatore (es. persona domiciliata in Italia) può proporre la propria azione legale contro l'altra parte contrattuale (es. IF domiciliato in CH) anche davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore (cioè in Italia).

Va ancora precisato che l'art. 15 cpv. 1 lit. c) CLug, costituisce una disposizione "ricettacolo", nel senso che raccoglie tutte quelle fattispecie che non rientrano alle lett. a) [vendita a rate di beni mobili] e b) [prestito con rimborso rateizzato o operazioni di credito finalizzato alla vendita di beni] e che interessano "attività commerciali o professionali dirette (*"ausgerichtet"*), con qualsiasi mezzo, verso lo Stato in cui è domiciliato il consumatore". La definizione dei criteri che fanno sì che una determinata attività possa/debba considerarsi diretta/volta al mercato di appartenenza del consumatore costituisce un punto molto delicato e controverso in dottrina e giurisprudenza. La problematica interessa in particolare le banche che operano con strutture anche all'estero, ma non solo. In questo senso anche l'attività di gestione patrimoniale svolta da un IF svizzero nei confronti di un cliente domiciliato in un Paese UE potrebbe rientrarvi (ad es. già solo l'indicazione di numeri telefonici con il prefisso internazionale potrebbero essere ritenuti un indizio di attività internazionale e quindi diretta verso lo Stato di domicilio del cliente).

La possibilità di derogare a queste norme sulla competenza (artt. 15-17 CLug) mediante convenzione è molto limitata. L'art. 17 CLug prevede infatti che la convenzione con una deroga in tal senso deve essere stata conclusa posteriormente all'insorgere della controversia, oppure deve essere migliorativa per il consumatore, oppure ancora interessare il caso in cui le parti al momento della stipula del contratto erano domiciliate nello stesso Stato e avevano fissato la competenza dei giudici di tale Stato.

L'arbitrato quale possibile soluzione per ovviare ai rischi insiti nell'art. 15 CLug?

In Svizzera controversie **interne** (cioè nazionali) tra professionista e consumatore sono ritenute arbitrabili.

Per contro l'arbitrabilità di controversie **di carattere internazionale** è molto dibattuta. Ancorché l'art. 1 cpv. 4 CLug precisi testualmente che l'arbitrato è escluso dal suo campo di applicazione, si potrebbe ritenere infatti che gli intendimenti (protezione del consumatore) di cui all'art. 17 CLug (che sancisce il diritto del consumatore a rinunciare al foro del proprio domicilio solo **dopo** la nascita della controversia) possa ripercuotersi anche sull'esame della validità di una clausola compromissoria arbitrale. Anche l'esame da un punto di vista del diritto svizzero ed in particolare dell'art. 114 LDIP (legge federale sul diritto internazionale privato), porta alle medesime conclusioni: l'art. 114 LDIP prevede infatti una regolamentazione del tutto analoga all'art. 17 CLug (ancorché la dottrina ancora una volta non sia univoca: vi è infatti chi ritiene che, allorché le parti abbandonano i tribunali statali per sottomettersi ad un arbitrato, per atti concludenti rinunciano pure a quelle protezioni che le norme sul foro conferirebbero loro).

Conseguentemente in controversie internazionali vi è il rischio concreto e importante che una clausola arbitrale stipulata tra IF e consumatore verrebbe ritenuta non valida da un tribunale straniero adito da un consumatore a discapito della clausola arbitrale stipulata nel contratto di mandato.

Ciò nonostante una clausola di questo tenore potrebbe comunque avere una sua logica, nel senso di produrre un effetto "deterrente" sul consumatore al momento dell'introduzione della causa (lo stesso potrebbe infatti essere portato a seguire la pattuizione e quindi ad adire il tribunale arbitrale). Occorre tuttavia essere coscienti che l'inserimento di una clausola compromissoria di questo tipo non rappresenta certamente una soluzione sicura (tutt'altro).

Modifica della direttiva amministrativa sull'identificazione della clientela e sull'obbligo di chiarimento speciale

Il Comitato Direttivo, dopo aver dato seguito ad una richiesta della FINMA atta a specificare più nel dettaglio gli obblighi incombenti agli IF nell'ambito della sorveglianza delle relazioni d'affari soggette a chiarimento speciale, ha deciso di riordinare il contenuto della direttiva al fine di renderlo più facilmente utilizzabile dagli affiliati.

Vi presentiamo qui di seguito la direttiva così come è stata proposta alla FINMA per approvazione, pregandovi di prendere buona nota delle modifiche e di implementarle a partire dalla data di entrata in vigore prevista, il 1 maggio 2014. Per vostra informazione vi precisiamo che la novità di rilievo è sita al punto 2. della direttiva stessa.

Nuovo testo della direttiva:

Il Comitato Direttivo, richiamati gli art. 13 e seguenti ROAD (identificazione della controparte) e gli articoli 21 e seguenti ROAD (identificazione dell'AED), emana la presente direttiva amministrativa che costituisce parte integrante di tali disposizioni.

1. Identificazione della clientela ai fini LRD

1.1 Profilo del cliente

L'intermediario finanziario deve allestire un profilo del cliente sull'AED della relazione d'affari. Tale documento deve contenere le necessarie informazioni in merito al cliente, alla sua situazione patrimoniale e alla sua attività.

Il profilo del cliente deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici con fotocopia di documento d'identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione.
- b) Recapiti postali e telefonici del cliente
- c) Breve descrizione dell'attività professionale del cliente e mercati sui quali è attivo
- d) Sede dell'attività e se necessaria documentazione comprovante l'esistenza dell'attività (estratto del registro di commercio o simili)
- e) Informazioni dettagliate sulla capacità finanziaria del cliente (cifra d'affari dell'attività, proprietà immobiliari, eccetera). Il tutto se necessario comprovabile con documenti atti allo scopo (ad es. dichiarazioni fiscali, lettere di presentazione bancarie, bilanci, eccetera) e pertanto anche informazioni in relazione all'origine dei fondi messi a disposizione.

Qualora la controparte non sia identica all'AED vanno raccolte, per la controparte, le sole informazioni previste alle lettere a) e b).

La controparte se non identica all'AED dovrà inoltre compilare il Form A dell'OAD FCT (o altro documento con contenuto minimo identico) che attesti gli AED della relazione. Qualora la controparte sia rappresentata dall'IF stesso non vi è obbligo di compilare il Form A.

La scheda con il profilo del cliente dovrà essere costantemente aggiornata, costituendo la base per le verifiche di cui al chiarimento speciale (cfr. successivo art. 2).

1.2 Profilo del cliente nell'ambito delle operazioni di cambio e di money transfer

Nell'ambito delle relazioni per operazioni di cambio e di trasferimento di valori (art. 18 e 18bis ROAD) l'intermediario finanziario deve raccogliere, per le transazioni che non sottostanno all'obbligo speciale di chiarimento, solo le informazioni relative a:

- a) *Dati anagrafici con fotocopia di documento d'identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione.*
- b) *Recapiti postali e telefonici del cliente*

oltre naturalmente alle altre disposizioni previste nel ROAD.

La controparte se non identica all'AED dovrà inoltre compilare il Form A dell'OAD FCT (o altro documento con contenuto minimo identico) che attesti gli AED della relazione.

2. Obbligo di chiarimento speciale (ex art. 6 LRD e ex art. 33 ROAD)

Si distinguono due fattispecie principali che determinano l'adempimento degli obblighi previsti relativi al chiarimento speciale ex art. 6 LRD ed ex art. 33 ROAD.

- a) *Chiarimento speciale sulla relazione d'affari:*
Si è confrontati con un obbligo di chiarimento speciale sulla relazione d'affari nei casi previsti al capoverso 1 dell'art. 33 ROAD.
In presenza di queste fattispecie la relazione è da ritenersi a rischio accresciuto. La relazione deve essere monitorata. Periodicamente, ma almeno una volta l'anno, il responsabile LRD deve verificare la relazione. Di tale verifica deve tenere breve resoconto scritto.
- b) *Chiarimento speciale sulle singole transazioni:*
Si è per contro confrontati con un obbligo speciale di chiarimento sulle transazioni per i casi previsti all'art. 33 cpv. 2 ROAD.
Nel caso di operazioni che, sulla base delle informazioni raccolte nel profilo del cliente, appaiono inusuali, in caso di operazioni previste al cpv. 2 dell'art. 33 ROAD

o in caso di sospetti di riciclaggio l'affiliato dovrà chiarire con l'AED (o con la controparte) le circostanze economiche e lo scopo di dette transazioni. Di tali chiarimenti l'affiliato terrà un rapporto scritto.

In riferimento al contenuto del rapporto scritto, il Comitato direttivo OAD FCT ha allestito un modulo di chiarimento speciale approvato dalla FINMA, la cui forma è libera ma il cui contenuto minimo è quello del documento messo a disposizione.

3. Documentazione di supporto

L'OAD FCT ha allestito un set di documentazione standard che mette a disposizione dei propri affiliati per regolare in maniera organica i rapporti con la clientela e relativi obblighi di diligenza. Trattasi in particolare di:

- I. Profilo del cliente
- II. Formulario A (Form A)
- III. Contratto di mandato generico
- IV. Modulo di chiarimento speciale

La forma dei documenti al punto I., II. e IV. è libera. Il loro contenuto è comunque da ritenersi uno standard minimo.

L'utilizzo del contratto di mandato, ad esclusione degli affiliati al beneficio delle NCGP, è facoltativo.

La presente direttiva è stata approvata dal Comitato direttivo in data 27 giugno 2012 e approvata dalla FINMA il 2 novembre 2012. Entra in vigore il 1 maggio 2014.

www.oadfct.ch

Who's Who

(chi contattare per le varie domande)

FORMAZIONE

Avv. Daniela Leoncini - Via Somaini 10 - 6910 Lugano,
Telefono: 091/910.19.19

REVISIONI, INCHIESTE, CONSULENZA SU EV. COMUNICAZIONI AL MROS

Massimo Tognola - Via Valdani 9 - 6830 Chiasso
Telefono: 091/683.66.41


TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, CONTATTI CON AUTORITÀ FEDERALE, QUESTIONI PER IL COMITATO DIRETTIVO DELEGATO ALLE NCGP

Luca Confalonieri - C.P. 6164 - 6901 Lugano
Telefono: 091/923.98.14

SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO

Elettra Bianchi

Telefono: 091/924.98.53 - Fax: 091/922.94.40
e-mail: segretariato@oadfct.ch
OAD FCT - C.P. 6164 - 6901 Lugano



**Organismo di
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del
Cantone Ticino**

